

Sez. 1^ Civile, Sentenza n. 395 del 11 Gennaio 2006 (Rv. 588593)

*Presidente: Luccioli MG. Estensore: Magno GVA. Relatore: Magno GVA. P.M. Ciccolo PPM. (Conf.)
T. (C.ed altri) contro M. (C. ed altro)*

(Rigetta, App. Milano, 28 Marzo 2003)

082055 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE - Figlio minore di sedici anni - Qualità di parte - Esclusione - Previa audizione - Obbligatorietà - Limiti - Omessa audizione - Conseguenze.

Nel procedimento disciplinato dall'art. 250, quarto comma, cod. civ., con riguardo al riconoscimento del figlio naturale che non abbia compiuto i sedici anni, il figlio non assume la qualità di parte, per cui non è necessaria la nomina di un curatore speciale. Inoltre, posto che la prescrizione concernente l'audizione del minore è rivolta a soddisfare l'esigenza di accertare se il rifiuto del consenso dell'altro genitore, che per primo abbia proceduto al riconoscimento, risponda o meno all'interesse del figlio, tale audizione può essere disposta anche d'ufficio, col solo limite dell'incapacità del minore, per età o altra causa, di affrontare l'esame e di rispondere coerentemente alle domande. Il giudice ha l'obbligo di esporre le ragioni che hanno impedito l'incombente solo se il relativo adempimento sia stato a lui richiesto o il mancato ascolto sia stato eccepito ed il vizio procedurale dipendente dalla mancata audizione del minore non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere eccepito dalla parte.